

# **ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI ECONOMISTI DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI**

## **STATUTO**

### **TITOLO I. COSTITUZIONE, FINALITA' ED ATTIVITA'**

#### **ART. 1: COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

E' costituita un'Associazione senza fine di lucro denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI ECONOMISTI DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI", in breve "AIEAR".

L'Associazione è retta dal presente Statuto ed ha la propria sede in Venezia (VE), Isola di San Giorgio Maggiore n. 8, 30124.

Il Consiglio Direttivo ha piena facoltà di trasferire altrove, purché nell'ambito dello stesso Comune, la sede dell'Associazione, nonché di aprire nuove sedi operative ovvero siti internet.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### **ART. 2: SCOPI ED ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono:

- (a) contribuire allo sviluppo ed all'applicazione dell'economia ambientale come scienza,
- (b) promuovere e migliorare la comunicazione tra tutte le persone e istituzioni, universitarie e non, interessate ai temi dell'economia ambientale,
- (c) sviluppare e favorire la cooperazione tra istituti universitari e di ricerca in Italia,
- (d) mettere al servizio delle istituzioni i risultati della ricerca e incoraggiarne l'uso;
- (e) sviluppare e favorire la collaborazione con le imprese, sindacati e le organizzazioni non governative ambientali.

Gli scopi dell'Associazione si realizzano in particolare attraverso l'organizzazione di workshop, convegni, manifestazioni, esposizioni, seminari, incontri, dibattiti, la collaborazione nell'edizione di riviste professionali e la promozione di corsi postlaurea per giovani laureati.

### **TITOLO II. GLI ASSOCIATI**

#### **ART. 3: GLI ASSOCIATI**

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- Ordinari
- Istituzionali

(a) Sono associati ordinari le persone fisiche la cui richiesta di ammissione, presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, è stata accettata dal Consiglio Direttivo stesso e successivamente ratificata dall'Assemblea degli associati.

(b) Sono associati istituzionali le associazioni, enti pubblici locali ed altri enti ed istituzioni pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, comunque denominati, la cui richiesta di ammissione, presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, è stata accettata dal Consiglio Direttivo stesso e successivamente ratificata dall'Assemblea degli associati.

Sulla base di una richiesta di ammissione, il Consiglio Direttivo dell'Associazione verifica l'ammissibilità del candidato a associato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- associati ordinari: l'ammissibilità della richiesta è valutata sulla base del coinvolgimento della professione, formazione e/o funzione del candidato nell'economia ambientale e delle risorse come scienza.
- associati istituzionali: l'ammissibilità della richiesta è valutata sulla base della connessione fra il settore operativo del candidato e gli scopi dell'Associazione ovvero a seguito della manifestazione dell'interesse del candidato allo sviluppo di tali scopi attraverso il sostegno dell'attività dell'Associazione ovvero di singole iniziative da questa promosse mediante l'offerta di un adeguato supporto materiale in termini di risorse umane, organizzative ed economiche.

Se il Consiglio Direttivo approva la richiesta di ammissione, il candidato acquista la qualifica di associato ordinario o istituzionale a partire dal momento in cui l'Associazione riceve il relativo pagamento della quota associativa o il relativo supporto materiale.

La delibera del Consiglio Direttivo dev'essere ratificata dall'Assemblea degli associati nella prima riunione utile. Se il Consiglio Direttivo non approva la richiesta di ammissione, il candidato può richiedere che essa sia sottoposta all'Assemblea degli associati, a cui spetta la decisione finale.

Gli associati sono formalmente tenuti al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione.

La qualità di socio non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

#### **ART. 4: PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso del socio ordinario;
- b) recesso volontario del socio ordinario e/o istituzionale, che dev'essere comunicato per scritto al Presidente dell'Associazione, con mezzo che ne garantisca la ricezione. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione;
- c) deliberazione dell'Assemblea degli associati nei seguenti casi:
  - (1) quando il socio istituzionale sia soggetto ad una procedura di liquidazione o scioglimento oppure ad una procedura di natura concorsuale comunque denominata;
  - (2) nel caso degli associati ordinari, per il mancato pagamento della quota associativa annuale; nel caso degli associati istituzionali, per la mancata ricezione del supporto materiale per un anno;
  - (3) su indicazione del Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso all'associato interessato va data la possibilità di argomentare contro la proposta di esclusione. Sia l'indicazione del Consiglio Direttivo che quanto eventualmente prodotto dall'associato sono esaminati dall'Assemblea nella prima riunione utile per la definitiva decisione in merito.

La deliberazione dell'Assemblea viene assunta a maggioranza dei soci validamente presenti. La motivata perdita della qualifica di associato dev'essere comunicata al socio stesso per iscritto con mezzo che ne garantisca la ricezione. La perdita della qualità di associato – per qualunque causa – non libera dalle obbligazioni verso l'Associazione precedentemente sorte e non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione per le obbligazioni sociali.

### **TITOLO III. GLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 5: GLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea degli associati;
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente;
- (d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **CAPO I. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

##### **ART. 6: COMPOSIZIONE**

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati che risultino regolarmente iscritti all'Associazione. Nell'Assemblea vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea è straordinaria in caso di modifica del presente Statuto, in caso di deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e nei casi previsti dalla legge, mentre è ordinaria in tutti gli altri casi.

##### **ART. 7: FUNZIONI**

L'Assemblea degli associati delibera, in particolare:

- (a) sul rendiconto annuale economico e finanziario e sul rendiconto preventivo, entro 120 (centoventi) giorni o, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura dell'associazione, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
- (b) sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- (c) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del segretario generale;
- (d) sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- (e) sui Regolamenti dell'Associazione;
- (f) sull'acquisto e la perdita della qualifica di associato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- (g) su ogni altra questione su cui essa intenda direttamente deliberare in merito all'attività dell'Associazione.

##### **ART. 8: CONVOCAZIONE**

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno quattro settimane prima della data stabilita mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione e mediante comunicazione scritta con mezzo che ne garantisca la ricezione indicando l'ordine del giorno, il luogo, anche di verso dal locale della sede sociale, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione devono essere previste in giorni diversi.

L'Assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno e quante altre volte il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno metà dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In tal caso, il Presidente convoca l'Assemblea entro 60 giorni

L'Assemblea che delibera sulle modifiche al presente Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione deve essere convocata dal Presidente almeno due mesi prima della data stabilita.

#### **ART. 9: VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è sufficiente la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con lo stesso ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica del presente Statuto e in sede straordinaria, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le adunanze assembleari saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale

#### **ART. 10: DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto al voto nelle Assemblee tutti gli associati.

Ogni associato ha un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato avente diritto al voto mediante delega scritta; ogni associato delegato tuttavia non può rappresentare più di due associati.

Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

#### **ART. 11: SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dall'Associazione o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo nominato dalla maggioranza degli associati validamente presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori. Nell'Assemblea le votazioni avvengono per alzata di mano, tranne quando si elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, la cui elezione avviene a scrutinio segreto, eventualmente anche attraverso un sistema di votazione elettronico purchè siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

Nel caso di votazioni dei membri del Consiglio Direttivo, i candidati saranno eletti seguendo l'ordine decrescente del numero dei voti ottenuti fino al raggiungimento del numero dei candidati da eleggere. In caso di parità che abbia come risultato un numero di membri del Consiglio più alto del richiesto, il Segretario Generale risolverà la questione tramite un processo casuale (ad esempio il lancio della moneta).

Le deliberazioni assembleari devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali possono essere consultati dagli associati presso la sede legale dell'Associazione.

## **CAPO II. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART. 12: COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri: il Presidente, il Presidente Nominato, il Presidente Uscente, il Segretario Generale e quattro membri ordinari eletti.

Il Consiglio Direttivo nomina Vice Presidente uno dei membri ordinari eletti che svolge le funzioni di Presidente in caso di impedimento dello stesso.

Le elezioni si svolgono ogni due anni.

In ogni elezione il Presidente Nominato viene eletto tra due candidati proposti ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto e resta in carica per due anni come Presidente Nominato, per due anni come Presidente e per due anni come Presidente Uscente.

In ogni elezione due membri ordinari del Consiglio Direttivo sono eletti tra quattro candidati e restano in carica per quattro anni ai sensi dell'articolo 17. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per quattro anni.

In caso di rinuncia o di decesso di uno dei membri del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito nel corso della prima Assemblea utile, eccezion fatta per il Presidente Uscente che non verrà sostituito.

Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo (quattro membri), si provvede alla sostituzione alla prima Assemblea utile, che verrà convocata entro 60 giorni dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni.

### **ART. 13: CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE ADUNANZE E VOTAZIONI**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, oppure ogni volta che lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Associazione o che ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

La convocazione è fatta con mezzo che ne garantisca la ricezione almeno quattordici giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Le adunanze possono ugualmente tenersi senza precedente convocazione se tutti i membri presenti o assenti hanno rinunciato al diritto della convocazione prima dell'adunanza.

Un membro del Consiglio Direttivo può autorizzare un altro membro del Consiglio a rappresentarlo. Ogni membro non può rappresentare più di un membro. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri validamente presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo rappresenta. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo vengono registrate in apposito registro, firmate dal Presidente e conservate dal Segretario Generale, il quale lo mette a disposizione di tutti i soci su richiesta. Di ogni adunanza

viene redatto verbale a cura del Segretario Generale da trascrivere in apposito registro. I verbali sono firmati dal Presidente e conservati dal Segretario Generale, il quale ne invierà copia a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale

#### **ART. 14: ATTIVITA' E POTERI**

Il Consiglio Direttivo è responsabile del buon andamento dell'Associazione ed è soggetto al controllo generale dell'Assemblea degli associati. In particolare, il Consiglio Direttivo è responsabile per:

- (a) l'organizzazione delle attività dell'Associazione,
- (b) l'ammissione degli associati individuali ed istituzionali,
- (c) la proposta di esclusione degli associati,
- (d) la preparazione di un rapporto annuale per l'Assemblea degli associati sullo stato dell'Associazione,
- (e) la nomina dei funzionari esecutivi dell'Associazione,
- (f) la determinazione delle quote associative. Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche mansioni ad una o più persone, pur rimanendo al Consiglio stesso la responsabilità finale. Le specifiche mansioni e la data di inizio e fine della delega devono essere chiaramente indicate dal Consiglio Direttivo. Qualora nessun membro del Consiglio abbia la nazionalità dello Stato in cui l'Associazione ha la propria sede legale, il Consiglio sceglie tempestivamente un socio dell'Associazione di quella nazionalità e gli conferisce un'autorizzazione speciale per supportare il Presidente nel rappresentare legalmente l'Associazione.

#### **CAPO III. IL PRESIDENTE**

##### **ART. 15: NOMINA, FUNZIONI E POTERI**

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea degli associati e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente resta in carica per due anni a partire dal primo gennaio e non può essere immediatamente rieletto. Il Presidente è assistito dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i membri ordinari eletti del Consiglio Direttivo. All'esaurirsi del mandato, il Presidente diventa Presidente Uscente finché non viene sostituito in tale posizione. Il Presidente Uscente fa le veci del Presidente se il Vice Presidente non può farne le veci egli stesso.

Se il Presidente Uscente non è disponibile, tali mansioni vengono svolte da un membro del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio stesso.

Il Presidente può adottare delle deliberazioni urgenti che verranno poi ratificate durante la prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, ai fini della propria carica, è domiciliato presso la sede legale dell'Associazione.

#### **CAPO IV. IL SEGRETARIO GENERALE**

##### **ART. 16: NOMINA FUNZIONI E POTERI**

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale tra gli associati dell'Associazione che resta in carica per quattro anni.

Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea e provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Il Segretario Generale cura inoltre la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità.

#### **CAPO V. IL COMITATO DI NOMINA**

##### **ART. 17: NOMINA, FUNZIONI E POTERI**

Entro il primo febbraio di ogni anno in cui termina il mandato dei membri eletti del Consiglio, il Presidente nomina un Comitato di Nomina per la preparazione delle elezioni dei membri eletti del Consiglio.

Il Comitato di Nomina è composto da tre membri i quali non possono proporre la propria candidatura ad alcun incarico nel Consiglio.

Il Comitato di Nomina propone all'Assemblea dei Soci due nomi di soci ordinari per la posizione di Presidente e quattro nomi di soci per le posizioni di membri ordinari del Consiglio Direttivo. Ogni gruppo di almeno un quarto dei soci può altresì proporre candidati in aggiunta a quelli proposti dal Comitato di Nomina. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti per le rispettive posizioni.

#### **CAPO VI. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

##### **ART. 18: NOMINA, FUNZIONI E POTERI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo dell'Associazione composto da due membri non associati, in possesso dei requisiti di legge, scelti tra persone di comprovata capacità professionale, la cui funzione consiste nel controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale da allegarsi al rendiconto economico e finanziario in occasione dell'approvazione di quest'ultimo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea degli associati su indicazione del Consiglio Direttivo e restano in carica per due anni. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

#### **TITOLO IV.**

##### **PATRIMONIO ART. 19: COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Inizialmente il patrimonio è costituito da deposito in conto corrente bancario. Il Patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

#### **ART. 20: ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, contributi, erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi ricevuti da istituzioni nazionali ed internazionali, governi e pubbliche autorità, e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative e di ogni altra spesa che dovrà essere sostenuta dagli associati dell'Associazione così come il metodo di pagamento delle medesime.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte o estinzione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

#### **ART. 21: RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovranno essere predisposti a cura del Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario e il rendiconto preventivo per l'anno finanziario successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

I rendiconti economici e finanziari con i relativi allegati debbono rimanere a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. Ne verrà inviata copia a tutti i soci che lo richiedano.

#### **TITOLO V.**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 22: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altro ente o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità individuate dall'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge .

#### **ART. 23: NORME APPLICABILI**

Per quanto non è disposto nel presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.